



# COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Provincia di Vicenza

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**Oggetto:** MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 27 DEL 29.04.2016

L'anno 2019, addì diciotto del mese di dicembre alle ore 20.30 nell'Aula Consiliare della Residenza Municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio e regolarmente notificati con P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), si è riunito in sessione Straordinaria seduta Pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione il CONSIGLIO COMUNALE sotto la presidenza del Presidente Sig. BROTTO MAURO e con l'intervento del Segretario Comunale dott.ssa PEROZZO CHIARA

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti: Presenti Assenti

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo, attesta che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi

dal .....

al .....

IL RESPONSABILE DELEGATO  
Fto Pilotti Valerio



		Presenti	Assenti
1	BROTTO MAURO	X	
2	PELLANDA LUIGI	X	
3	LAGO VALERIO	X	
4	MARCHIORELLO ELISA	X	
5	SAVIO MARTINA	X	
6	TESSAROLLO MASSIMO	X	
7	TOSO FABRIZIO	X	
8	FIGLIANO MARA	X	
9	OLIVETTO NICOLA	X	
10	TOFFANELLO GIULIA	X	
11	VISENTIN GIAMPIETRO	X	
12	ZEN SILVIA	X	
13	BORDIGNON ROMANO	X	
14	ANDOLFATTO GIUSEPPE	X	
15	BIZZOTTO MARTINA		X G
16	SCAPIN MARISCA	X	
17	BASSO MAURO	X	

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti N. 16 Consiglieri e assenti N. 1 Consiglieri su N. 17 assegnati al Comune e N. 17 attualmente in carica.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale mediante l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC è composta dall'Imposta Municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dal Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U.;

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

RICORDATO che l'Amministrazione Comunale nel corso dell'anno 2015 ha approvato separati regolamenti per le suddette componenti della IUC, al fine di rendere il più agevole possibile per i contribuenti la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

VISTA e richiamata la propria deliberazione n° 27 del 29.04.2016 con la quale veniva modificato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU);

VISTO il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con propria delibera n° 29 del 29.04.2016 che all'articolo 7, comma 2) prevede che per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano gli articoli di riferimento del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.M.U.;

VISTA la propria deliberazione n° 69 del 24.09.2019 con la quale è stata nominata una Commissione speciale per la determinazione del valore delle aree edificabili;

CONSIDERATO che sulla base dell'articolo 6, comma 5) del Regolamento comunale per la disciplina dell'I.M.U., attualmente in vigore, il valore delle aree edificabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

RITENUTO di modificare il presente Regolamento, al fine di agevolare i contribuenti nel calcolo della base imponibile I.M.U. e TA.S.I., e per supportare meglio l'attività di controllo e di accertamento dell'imposta dovuta da parte degli uffici comunali, e ciò allo scopo di ridurre per quanto possibile l'insorgenza di contenziosi, evitando appesantimenti nei procedimenti e costi aggiuntivi sia per i contribuenti che per la Pubblica Amministrazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO, si rende necessario modificare il regolamento I.M.U. sostituendo l'articolo 6 comma 5 come segue:

Per le aree fabbricabili si stabilisce quanto segue:

- a) Il valore delle stesse è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri

- per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato di vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- b) Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'Ufficio tributi, la Giunta comunale determina periodicamente, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, i valori minimi delle aree fabbricabili del territorio del comune serventi all'attività interna dell'Ufficio tributi. Tali valori minimi così determinati saranno assunti a riferimento esclusivamente per gli accertamenti dell'Ufficio tributi, per la verifica della base imponibile dichiarata dai proprietari di aree fabbricabili, ai fini del calcolo dell'imposta.
  - c) Qualora il contribuente dichiara il valore dell'area fabbricabile superiore a quello di cui alla lettera b), lo stesso sarà ritenuto valido ai fini della determinazione dell'imposta e non sarà oggetto di eventuale rimborso.
  - d) Le norme delle lettere precedenti si applicano anche per tutta la durata dell'intervento edificatorio dell'area, alle aree di risulta della demolizione di fabbricati e a quelli interessati dagli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/92.
  - e) I valori minimi determinati dalla Giunta comunale hanno effetto per l'anno di imposta cui il bilancio si riferisce e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.

RITENUTO, altresì, di prevedere una modifica all'articolo 15 comma 7 del Regolamento per l'applicazione dell'I.M.U., disponendo che non devono essere eseguiti versamenti se l'imposta annua complessivamente dovuta è di importo pari o inferiore ad euro 12,00 (dodici);

VISTA la bozza del Regolamento per l'applicazione dell'I.M.U., modificato, di cui all'allegato "sub A" alla presente deliberazione, che si intende approvare con efficacia dal 1° gennaio 2020;

VISTO l'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo la quale:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

SENTITA l'introduzione da parte del Sindaco che relaziona il punto all'Ordine del giorno;

DATO ATTO che non ci sono stati interventi da parte dei Consiglieri e che nessuna dichiarazione di voto è stata espressa;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 58/2019, a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

PRESO atto che in data 06/12/2019, è stata regolarmente convocata la Commissione Consigliare Affari Istituzionali, Generali e Bilancio e in data 11/12/2019, la stessa ha esaminato la modifica proposta al "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.)";

VISTO il T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTO l'art. 13 del D.L. 201 del 06 dicembre 2011, convertito in Legge 214/2011 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (*legge di bilancio 2019*);

VISTO il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, al prot. n. 17.109 del 10.12.2019 (Allegato B);

SENTITA l'introduzione da parte del Sindaco;

ESPRESSO il parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile dell'Area Contabile, di cui all'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, attestante che l'atto è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

ESPRESSO il parere favorevole di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario, di cui all'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

CON voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano, dai 16 Consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

1) di approvare per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, le seguenti modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) di cui alla propria deliberazione n° 27 del 29/04/2016:

### **- Articolo 6 – comma 5 in vigore:**

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato di vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

### **Viene sostituito come di seguito riportato:**

Per le aree fabbricabili si stabilisce quanto segue:

- a) Il valore delle stesse è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato di vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- b) Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'Ufficio tributi, la Giunta comunale determina periodicamente, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, i valori minimi delle aree fabbricabili del territorio del comune serventi all'attività interna dell'Ufficio tributi. Tali valori minimi così determinati saranno assunti a riferimento esclusivamente per gli accertamenti dell'Ufficio tributi, per la verifica

della base imponibile dichiarata dai proprietari di aree fabbricabili, ai fini del calcolo dell'imposta.

- c) Qualora il contribuente dichiari il valore dell'area fabbricabile superiore a quello di cui alla lettera b), lo stesso sarà ritenuto valido ai fini della determinazione dell'imposta e non sarà oggetto di eventuale rimborso.
- d) Le norme delle lettere precedenti si applicano anche per tutta la durata dell'intervento edificatorio dell'area, alle aree di risulta della demolizione di fabbricati e a quelli interessati dagli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/92.
- e) I valori minimi determinati dalla Giunta comunale hanno effetto per l'anno di imposta cui il bilancio si riferisce e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.

**- Articolo 15 – comma 7 in vigore:**

Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00 (dodici).

**Viene sostituito come di seguito riportato:**

Non devono essere eseguiti versamenti se l'imposta annua complessivamente dovuta è di importo pari o inferiore ad euro 12,00 (dodici).

- 2) di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate con il presente provvedimento, il Regolamento I.M.U., composto di nr. 23 articoli, subisce delle modifiche così come risultante dal testo parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione (Allegato A);
- 3) di prendere atto che le modifiche apportate al Regolamento per la disciplina dell' I.M.U in materia di aree fabbricabili verranno applicate anche per il Tributo sui Servizi indivisibili, così come previsto dall'articolo 7 comma 2 del Regolamento della TA.S.I. vigente;
- 4) di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;
- 5) di allegare al presente provvedimento il parere del Revisore del Conto del 10.12.2019 prot. n. 17.109 (Allegato B)
- 6) di delegare il Responsabile dell'Area Contabile all'inserimento nel Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente delibera ed il Regolamento in oggetto, entro i termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, e di pubblicare lo stesso sul sito web istituzionale del Comune;
- 7) di dichiarare, con separata votazione espressa nelle forme di legge, ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000, ai fini della sua applicabilità dal 1° gennaio 2020.

• • • • •

**Parere regolarità tecnica – art. 49 – 1° comma - D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000**

Area Proponente: **Contabile**

Il Responsabile di Area esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che la deliberazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 10/12/2019

Firma: Luison dott. Orietta

**Parere regolarità contabile – art. 49 – 1° comma - D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000**

Area Proponente: **Contabile**

Il Ragioniere Capo esprime parere favorevole per la regolarità contabile.

Data:10/12/2019

Firma: Luison dott. Orietta



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
Fto BROTTO MAURO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto dott.ssa PEROZZO CHIARA

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D.Lvo 18.08.2000, n° 267

### ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa contestualmente alla sua pubblicazione, con prot. n. .... in data .....,  
all'**Ufficio Territoriale del Governo** (art. 135);
- E' stata trasmessa, con prot. n. .... in data ....., al **Difensore Civico** su richiesta di un  
quinto dei Consiglieri per il controllo:

### CERTIFICA

Che la presente deliberazione e' divenuta **esecutiva** in data .....

- per decorrenza dei termini (art. 134 - 3° comma);

Lì .....

IL RESPONSABILE DELEGATO  
Fto Pilotti Valerio

---

### ANNULLAMENTO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta

Che la presente deliberazione:

- E' stata annullata con:  
.....

Lì .....

IL RESPONSABILE DELEGATO  
Fto Pilotti Valerio

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Lì, .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Pilotti Valerio